

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1415-A/21

presentato da

GIUSEPPE BERRETTA

testo di

giovedì 11 giugno 2009, seduta n.186

La Camera,

premesso che:

gli eccessi e gli abusi che si sono verificati in questi ultimi anni nell'utilizzazione e nella pubblicazione delle intercettazioni telefoniche hanno reso necessaria una riforma della disciplina sulle intercettazioni diretta a contemperare il diritto alla riservatezza individuale con la tutela del segreto processuale, da un lato, e le esigenze investigative con il diritto ad informare e ad essere informati, dall'altro;

il testo del disegno di legge su cui il Governo ha posto la questione di fiducia introduce norme molto dannose per la sicurezza dei cittadini. In nome di una «falsa tutela della *privacy*», si indebolisce in modo smisurato uno strumento essenziale ed insostituibile per la «ricerca della prova». Uno strumento che in questi anni ha portato alla soluzione di numerosissimi casi, non solo legati alla criminalità organizzata e al terrorismo;

la nuova legge limita in modo sconsiderato la possibilità di usare le intercettazioni nel corso delle indagini. L'uso delle intercettazioni come strumento per la ricerca delle prove sarà consentito in realtà solo per alcuni reati tipicamente legati alla criminalità organizzata e al terrorismo. Per tutti gli altri reati, cosiddetti comuni, che affliggono la vita quotidiana e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini le nuove norme introducono molti ostacoli che impediscono l'efficace utilizzo di questo importante strumento investigativo che negli anni ha consentito di risolvere importanti casi; con il testo approvato si prevede che l'uso delle intercettazioni potrà essere autorizzato solo in presenza di «evidenti indizi di colpevolezza». Si potrà quindi richiedere l'autorizzazione dell'intercettazione solo dopo che sia stato già individuato un colpevole. Si tratta di una palese contraddizione in termini, di una norma del tutto irragionevole;

anche nel caso in cui le intercettazioni fossero autorizzate gli investigatori le potranno utilizzare per un periodo di tempo limitato: al massimo per 60 giorni. Un periodo incongruo e assolutamente inadeguato ad una indagine che può durare per legge anche un anno e mezzo;

con queste norme sarà davvero impossibile ricorrere allo strumento delle intercettazioni nelle indagini contro tutti i reati dove i responsabili risultano ignoti,

impegna il Governo

entro un anno dall'approvazione della presente legge, a comunicare al Parlamento, richiedendo specifici dati a tutte le procure della Repubblica d'Italia, in quanti procedimenti iscritti a carico degli indagati per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale si siano interrotte le intercettazioni per il raggiungimento del massimo periodo di durata delle stesse, pur essendo emersi elementi meritevoli di approfondimento.

9/1415-A/21. Berretta.